



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 18.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PL1 "PIANO DI LOTTIZZAZIONE – SEREGNANO ZONA SCUOLA ELEMENTARE" E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Diciotto**, del mese di **Aprile**, alle ore **20:30**, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
FACCHINELLI MATTIA	PRESIDENTE	Presente
DELLAI STEFANO	SINDACO	Presente
FORTAREL KATIA	CONSIGLIERE	Presente
BEBBER MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CONCI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORRADINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FIN VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
FRONZA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
GONELLA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
LUCHI MARIANO	CONSIGLIERE	Presente
PUEL PIO	CONSIGLIERE	Presente
SCHMID GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
STENICO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBONI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
GARDELLI CLAUDIO	ASS. ESTERNO	Presente
Presenti: n. 18		Assenti: n. 0

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Facchinelli Mattia**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione del piano attuativo PL1 “Piano di lottizzazione – Seregnano zona Scuola Elementare” e contestuale adozione della variante al piano regolatore generale.

RELAZIONE:

- l'articolo 74 delle norme di attuazione del Piano regolatore Generale individua i piani attuativi sul territorio comunale; fra questi il PL 1 “Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare”;
- il piano di lottizzazione è soggetto alle disposizioni della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e s.m. “Legge provinciale per il governo e il territorio” e del D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 “Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2018, n. 15”;
- in data 12/01/2018 con protocollo n. 397/6.3, i signori Casagrande Marco, Alberto, Renzo, Giulio, Gino e Giorgio, in qualità di proprietari dell'area soggetta a piano di lottizzazione ai sensi del vigente PRG, hanno presentato domanda di autorizzazione per il piano attuativo PL 1 “Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare”;
- la norma del Piano Regolatore Generale prevede quanto segue:

“PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare”

Interessa l'area a valle della scuola elementare di Seregnano adiacente la strada principale che collega il paese al vicino abitato di Torchio situato più a Sud.

Il Piano prevede la possibilità di insediare delle nuove volumetrie a fini residenziali nel rispetto dei parametri specificati nell'allegata scheda valutati in relazione al contesto ambientale e paesaggistico del luogo.

Parte dell'area è prevista in cessione al Comune e dovrà essere trasferita gratuitamente al medesimo. Le opere di seguito precisate dovranno essere realizzate dalla ditta lottizzante come contributo per le opere di urbanizzazione, alle condizioni e nei termini che saranno stabiliti nella convenzione di lottizzazione come richiamato all'art.16..

Le opere su area in cessione al Comune sono le seguenti:

- realizzazione di parcheggio pubblico con un minimo di 15 posti auto. La strada di accesso e distribuzione al parcheggio potrà in questo caso essere utilizzata anche quale ingresso ai nuovi edifici residenziali.
- realizzazione di percorso pedonale della larghezza minima pari a 2,50 m. atto a costituire un ingresso secondario alla scuola elementare;
- realizzazione di piazzale a servizio della scuola elementare.

Il piano di lottizzazione dovrà inoltre essere coerente con le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

- L'orientamento degli edifici dovrà tenere conto dell'andamento delle curve di livello assumendo quale direzione prevalente il parallelismo alle stesse in relazione ai fronti di maggiore dimensione ed alla linea di colmo della copertura;
- La superficie utile netta dei singoli alloggi non potrà essere inferiore di 80 mq.”

..... omissis.

PARAMETRI EDIFICATORI

PIANO ATTUATIVO	PRG	SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)	INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mq/mq)	ALTEZZA MASSIMA (m)	RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO (Sc/St) %	AREA DA CEDERE AL COMUNE PER SERVIZI PUBBLICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE (mq) (B)
P.A. 1	C5	3.456	0,25	7,50	25,00%	1.632

- rispetto a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale approvato, il piano attuativo proposto dai privati prevede parametri edificatori diversi, dovuti alla revisione degli stessi in base alla reale estensione dell'area interessata. Tale differenza è emersa in seguito al rilievo plano-altimetrico dell'area soggetta a piano attuativo, che ne ha evidenziato le incongruenze rispetto alla mappa catastale costituente la base del vigente Piano Regolatore Generale;
- in accordo con l'amministrazione comunale, il progettista del PL1 “Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare”, Ing. Werner Acler con studio in Corso Centrale n. 37 a Levico Terme (TN), ha modificato i parametri edificatori indicati dal PRG, ri-determinando gli stessi proporzionalmente alla reale estensione dell'area ed in particolare in ordine alla superficie territoriale ed all'area da cedere al comune

per servizi pubblici e opere di urbanizzazione, come evidenziato nella seguente tabella:

PARAMETRI EDIFICATORI

PIANO ATTUATIVO	PRG	SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)	indice di fabbricabilità territoriale (mq/mq)	ALTEZZA MASSIMA (m)	RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO (Sc/St) %	AREA DA CEDERE AL COMUNE PER SERVIZI PUBBLICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE (mq)
P.A. 1	C5	2.946	0,25	7,50	25,00%	1.391,20

- la variante inoltre prevede una ulteriore precisazione al disposto normativo ed in particolare al terzo punto del quarto capoverso della parte descrittiva del PL1 sopra richiamata laddove, in merito alle opere su aree in cessione al comune, si è ritenuto opportuno integrare la descrizione prevedendo oltre alla **“realizzazione di piazzale a servizio della scuola elementare”** anche **“ovvero spazi pertinenziali a disposizione”**;
- l'adeguamento del piano attuativo in ordine ai contenuti sopra richiamati, rilevando il contrasto con le norme tecniche di attuazione vigenti, rende pertanto necessaria l'approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.P 4 agosto 2015 n. 15;
- il tecnico proponente il piano attuativo di iniziativa privata, ing. Werner Acler, ha predisposto gli elaborati relativi alla variante al PRG conseguente all'adozione del piano attuativo ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.P. 15/2015;
- il piano attuativo (PL1) di iniziativa privata, riguarda la p.f. 2165/1 in C.C. Civezzano, rispetto alla quale i richiedenti la lottizzazione dichiarano di averne la piena disponibilità;
- l'area ricade interamente in zona C5 - residenziale di nuova espansione - di cui all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione, all'interno della quale vige l'obbligo di piano attuativo ai sensi dell'art. 74 delle medesime Norme;
- il piano di lottizzazione presentato, a firma dell'ing. Werner Acler, prevede la realizzazione di due blocchi di edifici (lotti 1 e 2) a carattere residenziale per complessive 8 unità immobiliari, con contemporanea attuazione delle opere di urbanizzazione e dei vincoli imposti dal P.R.G. vigente;
- le opere di urbanizzazione consistono nella realizzazione di un parcheggio zonale di 15 stalli, un percorso pedonale dedicato al raggiungimento della zona a valle del complesso scolastico ed un nuovo piazzale/parco annesso a quest'ultimo per garantire una maggior fruibilità degli spazi esterni adiacenti la scuola);
- il piano attuativo secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'ing. Werner Acler si compone di:
C - COROGRAFIA
F1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
R1 (rev1) - RELAZIONE PAESAGGISTICA
CM (rec 02-2019) - COMPUTO METRICO OPERE DI LOTTIZZAZIONE
QE (rev 02-2019) - QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE
NA - NORME DI ATTUAZIONE
- SCHEMA DI CONVENZIONE
01 (rev2) - INQUADRAMENTO URBANISTICO
02 (rev2) - PLANIMETRIA STATO DI FATTO
03 (rev2) - SEZIONI STATO DI FATTO
04 (rev2) - PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
05 (rev2) - SEZIONI STATO DI PROGETTO
06 (rev2) - PLANIMETRIA GENERALE e SEZIONI: ACCESSO ALLA SCUOLA
07 (rev2) - SEZIONI STATO DI RAFFRONTO
08 (rev2) - PIANTE PIANO INTERRATO – LOTTI 1 e 2
09 (rev2) - TIPOLOGIA EDIFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
10 (rev3) - TIPOLOGIE SERRAMENTI, PARAPETTI E RECINZIONI
11 (rev3) - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO
12 (rev1) - PLANIMETRIA OPERE DI LOTTIZZAZIONE
13 (rev1) - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO - LOTTO "1"
14 (rev1) - PROSPETTI EDIFICIO - LOTTO "1"
15 (rev1) - PIANTE COPERTURA E SEZIONE - LOTTO "1"

16 (rev1) - PIANTA PIANI TERRA E PRIMO - LOTTO "2"

17 (rev1) - PROSPETTI EDIFICIO - LOTTO "2"

18 (rev1) - PROSPETTI EDIFICI - LOTTI "1 e 2"

19 (rev1) - CALCOLO ANALITICO SUPERFICI DI PROGETTO

SF (rev2) - SCHEMA DI FRAZIONAMENTO

- Relazione geologico e geotecnica a firma del Dott. Geologo STEFANO FACCHINELLI iscritto all'Ordine dei geologi del Trentino –Alto Adige al n. 101

- Agli elaborati sopra citati si aggiunge la documentazione relativa alla variante al PRG ovvero:
VARIANTE AL P.R.G. - RELAZIONE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO ATTUALE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI VARIANTE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI RAFFRONTA
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con l'amministrazione comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno interamente le spese, comporterà la riduzione dell'importo del contributo di costruzione fino all'importo massimo di 2/3;

IL CONSIGLIO COMUNALE

esaminato il piano attuativo presentato secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'ing. Werner Acler;

vista la deliberazione n. 400/2018 di data 08/11/2018 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol integrata ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.P. n.15 del 2015 con oggetto – PARERE SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. SEREGNANO P.L. N.1 p.f. 2165/1 C.C. CIVEZZANO;

acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 19/02/2019 Verbale n. 2 parere n. 1;

acquisito il parere di congruità delle opere di urbanizzazione espresso dal Servizio Strutture e Territorio in data 02/04/2019 prot. n. 3347/6.3 a firma dell'Ing. Paolo Tamanini;

precisato che il piano in questione è un piano attuativo di iniziativa privata;

visto l'art. 49, comma 4, della L.P. n. 15/2015 e s.m., ai sensi del quale "se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG" prevista dal comma 3 dell'art. 39 della medesima legge;

considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Urbanistico Provinciale, quando il piano attuativo o il relativo piano guida richiedono la modifica delle previsioni del PRG, il comune, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale, adotta il piano attuativo o il piano guida e la relativa variante al PRG secondo la procedura disciplinata dall'articolo 39, comma 3, della medesima legge. Il deposito del piano presso gli uffici comunali effettuato ai sensi del medesimo articolo della legge provinciale assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'articolo 51, comma 3, della medesima legge;

richiamate integralmente le norme previste dall'art. 6 del Regolamento Urbanistico Provinciale;

vista la convenzione di lottizzazione redatta ai sensi dell'Art. 49 comma 6 lettera e) della L.P. n. 15/2015 e dell'art. 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 15/2015, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

verificato, in particolare, che lo schema di convenzione impegna in particolare i lottizzanti:

- a eseguire le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione entro 5 (cinque) anni dalla data di deposito o rilascio del titolo autorizzativo, S.C.I.A. o Permesso di Costruire;
- a cedere gratuitamente al Comune di Civezzano le aree interessate dalle opere di urbanizzazione;
- a prestare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Civezzano per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla citata convenzione, con una fidejussione assicurativa o bancaria ovvero una cauzione nelle forme di legge e di regolamento;
- ad assumere a proprio carico gli oneri di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da realizzarsi contestualmente alle costruzioni oggetto della lottizzazione;

esaminata la documentazione tecnica relativa alla variante al P.R.G. predisposta dall'ing. Werner Acler come concordata con l'amministrazione comunale di Civezzano;

considerato che dall'esame della documentazione tecnica predisposta risulta che ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 15/2015, la variante non risulta assoggettata alle procedure di valutazione dei piani di cui all'art. 20 della L.P. 15/2015;

accertato che la predetta variante non coinvolge beni gravati da usi civici;

ritenuto di approvare la proposta di piano di lottizzazione con contestuale variante al Piano Regolatore Generale per la modifica dell'art. 74 "*PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare*" delle norme tecniche di attuazione;

verificato che l'importo delle opere di urbanizzazione, come indicato nel computo metrico estimativo, ammonta a € 283.063,49=, comprensivi di € 5.000,00= per oneri per la sicurezza;

visto che l'art. 1, comma 6 della L.P. n. 26/1993 prevede che la medesima legge si applichi ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso;

ricordato che nel caso in questione è prevista l'esecuzione da parte del privato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Visti:

- la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e relativo regolamento di attuazione;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Regolatore Generale e le relative norme di attuazione;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Segreteria e servizi al cittadino, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Demattè A., Fin, Gonella, Zamboni, Fronza) su n. 18 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano attuativo “PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare” che interessa la p.f. 2165/1 in C.C. Civezzano, secondo gli elaborati tecnici predisposti dall’ing. Werner Acler così composti:

C - COROGRAFIA

F1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R1 (rev1) - RELAZIONE PAESAGGISTICA

CM (rec 02-2019) - COMPUTO METRICO OPERE DI LOTTIZZAZIONE

QE (rev 02-2019) - QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE

NA - NORME DI ATTUAZIONE

- SCHEMA DI CONVENZIONE

01 (rev2) - INQUADRAMENTO URBANISTICO

02 (rev2) - PLANIMETRIA STATO DI FATTO

03 (rev2) - SEZIONI STATO DI FATTO

04 (rev2) - PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO

05 (rev2) - SEZIONI STATO DI PROGETTO

06 (rev2) - PLANIMETRIA GENERALE e SEZIONI: ACCESSO ALLA SCUOLA

07 (rev2) - SEZIONI STATO DI RAFFRONTO

08 (rev2) - PIANTA PIANO INTERRATO – LOTTI 1 e 2

09 (rev2) - TIPOLOGIA EDIFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

10 (rev3) - TIPOLOGIE SERRAMENTI, PARAPETTI E RECINZIONI

11 (rev3) - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO

12 (rev1) - PLANIMETRIA OPERE DI LOTTIZZAZIONE

13 (rev1) - PIANTA PIANI TERRA E PRIMO - LOTTO "1"

14 (rev1) - PROSPETTI EDIFICIO - LOTTO "1"

15 (rev1) - PIANTA COPERTURA E SEZIONE - LOTTO "1"

16 (rev1) - PIANTA PIANI TERRA E PRIMO - LOTTO "2"

17 (rev1) - PROSPETTI EDIFICIO - LOTTO "2"

18 (rev1) - PROSPETTI EDIFICI - LOTTI "1 e 2"

19 (rev1) - CALCOLO ANALITICO SUPERFICI DI PROGETTO

SF (rev2) - SCHEMA DI FRAZIONAMENTO

Relazione geologico e geotecnica a firma del Dott. Geologo STEFANO FACCHINELLI iscritto all’Ordine dei geologi del Trentino –Alto Adige al n. 101;

- 2) di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione che costituisce parte integrante della lottizzazione in oggetto;
- 3) di approvare, si sensi dell’articolo 49 della L.P. 15/2015 e dell’art. 5 del D.P.P. n.8-61/Leg di data 19 maggio 2017, l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione da stipularsi in forma pubblico-amministrativa;
- 5) di disporre che, qualora entro un anno dalla data di approvazione, non si addivenga alla stipulazione della convenzione, il computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione, se ritenuto necessario dall’Amministrazione comunale, dovrà essere rivisto rapportandone altresì le garanzie fidejussorie alla data di effettiva stipulazione della convenzione stessa e che tale revisione non comporterà la modifica della convenzione;

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 89 della L.P. n. 15/2015 e dell'art. 44 comma 4 del D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017, il costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione concorrerà a ridurre il contributo per le opere di urbanizzazione nella misura massima di 2/3;
- 7) di dare atto che, per effetto del quadro normativo riportato in premessa, l'affidamento delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e i.;
- 8) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono a carico della parte lottizzante;
- 9) di dare atto che l'approvazione del Piano attuativo proposta comporta variante al Piano Regolatore Generale vigente;
- 10) di adottare, per quanto esposto in premessa, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 4, della L.P. n. 15/2015, la variante al Piano Regolatore Generale per la modifica dell'art. 74 delle norme di attuazione **"PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare"**, redatta dall'ing. Werner Accler, costituita dai seguenti elaborati:
VARIANTE AL P.R.G. - RELAZIONE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO ATTUALE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI VARIANTE
VARIANTE AL P.R.G. – NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI RAFFRONTO
- 11) di dare atto che dalla data odierna trovano applicazione le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante normativa al P.R.G. (Piano regolatore Generale) di Civezzano adottata in prima adozione, ai sensi dell'art. 47 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- 12) di dare atto che ai sensi del comma 2 lettera j) dell'art. 39 della citata L.P. 15/2015 la presente variante al P.R.G. è da considerarsi non sostanziale;
- 13) di dare atto che ai sensi degli art. 37 e 39 comma 3 della L.P. 15/2015:
 - a) la variante in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi previo avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano locale, nell'albo pretorio del comune e sul sito web del Comune di Civezzano;
 - b) chiunque può prendere visione del piano e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse;
- 14) di dare atto che il deposito del piano di lottizzazione presso gli uffici comunali, effettuato ai sensi del citato art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015 assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'art. 51, comma 3, della medesima legge;
- 15) di trasmettere, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015 s.m. e i. contemporaneamente al deposito, l'adozione della variante al PRG del Comune di Civezzano al Servizio Urbanistica della P.A.T.;
- 16) di incaricare il personale dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Civezzano di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative al deposito ed alla pubblicazione di tutta la documentazione che compone il piano di lottizzazione e la variante *de quo* e dell'avviso di deposito della stessa;
- 17) di dare atto che la variante non risulta assoggettata alle procedure di valutazione dei piani di cui all'art. 20 della L.P. 15/2015 e s.m.;
- 18) di precisare che la predetta variante non interessa beni gravati da uso civico;

- 19) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. n. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge. In tal caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale, il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e della relativa Variante, dando notizia dell'avvenuta approvazione implicita dello stesso anche ai fini dell'adozione in via definitiva della Variante al P.R.G. La deliberazione acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi del citato articolo 6, comma 3;
- 20) di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale, l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione con la quale la Giunta provinciale avrà approvato la Variante al P.R.G. di cui al punto 19) e che pertanto, solo successivamente a tale data, potrà procedersi alla stipula della convenzione;
- 21) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Demattè A., Fin, Gonella, Zamboni, Fronza) su n. 18 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA adottato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Schema di convenzione di lottizzazione;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FACCHINELLI MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DD. 18.04.2019

COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia Autonoma di Trento

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

denominato "PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare"

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO

Rep. N. _____ Atti pubblici Prot. n. _____ dd. _____

L'anno **duemila** _____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____, presso il Municipio di Civezzano, Via Telvana n. 9 a Civezzano (TN) avanti a me Dott.ssa Martina RIZZI, Vicesegretario del Comune di Civezzano, autorizzata a rogare i contratti nell'interesse del Comune in virtù dell'art. 137 comma 2 e dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R., 3 maggio 2018 n-2 e ss.mm., sono comparsi i Signori:

1. **DELLAI STEFANO**, nato a Trento il 23.06.1976, Sindaco pro-tempore del Comune di Civezzano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Civezzano, Via Telvana n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del esecutiva, codice fiscale n. 00233820224.
2. **CASAGRANDE MARCO**, nato a Civezzano il 01.10.1948, residente in Civezzano (TN) - 38045, Via all'Oselera n. 35, codice fiscale CSGMRC48R01C756U, il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;
3. **CASAGRANDE ALBERTO**, nato a Trento il 08.02.1954, residente in Civezzano (TN) – 38045, Via all'Oselera n. 21, codice fiscale CSGLRT54B08L378A, il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;
4. **CASAGRANDE RENZO**, nato a Trento il 12.04.1955, residente in Civezzano (TN) -38045, Via all'Oselera n. 15, codice fiscale CSGRNZ55D12L378T, il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;

5. **CASAGRANDE GIULIO**, nato a Trento il 12.02.1951, residente in Vignate(MI) - 20060, Via Sala P. n. 11, codice fiscale CSGGLI51B12L378Q, il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;
6. **CASAGRANDE GINO**, nato a Civezzano il 26.11.1949, residente in Civezzano (TN) - 38045, Via all'Oselera n. 11, codice fiscale CSGGNI49S26C756C, il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;
7. **CASAGRANDE GIORGIO**, nato a Civezzano il 24.08.1958, residente in Trento (TN) - 38123, Via Giuseppina Bassetti n. 2, codice fiscale CSGGRG58M24C756R il quale interviene in qualità di comproprietario intavolato della p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO;

I Sigg.ri **CASAGRANDE MARCO, CASAGRANDE ALBERTO, CASAGRANDE RENZO, CASAGRANDE GIULIO, CASAGRANDE GINO e CASAGRANDE GIORGIO**, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certa, nel seguito del presente atto denominati semplicemente "ditta lottizzante", intervengono nel presente atto in qualità di comproprietari della p.f. 2165/1 in C.C. di Civezzano, dichiarando di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

PREMESSO

- che le parti intervenute intendono dar vita ad una convenzione di lottizzazione ai sensi dell'Art. 49 comma 6 lettera e) della LP. n. 15/2015 e Regolamento Urbanistico Provinciale di attuazione della medesima;
- che il piano attuativo cui accede la presente convenzione interessa le seguenti realtà, ricadenti all'interno della perimetrazione obbligatoriamente soggetta a piano di lottizzazione, denominato PL 1 – Piano di lottizzazione – Seregnano zona scuola elementare, p.f. 2165/1 in C.C. CIVEZZANO e le relative opere di urbanizzazione, meglio descritte negli elaborati tecnico-progettuali a firma del dott. Ing. Werner Accler con studio professionale in Corso Centrale n. 37 a Levico Terme (TN);
- che l'area, soggetta a Lottizzazione ai sensi dell'art. 74 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore di Civezzano, ricade in zona C5 - residenziale di espansione disciplinata dall'art. 17 delle stesse;
- che la ditta lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che il piano attuativo prevede la realizzazione di n. 8 unità immobiliari residenziali, realizzati su n. 2 Lotti di fabbrica, che si svilupperanno su due livelli, piano terra e primo più il piano interrato e distribuiti in serie da ovest ad est;
- che l'area oggetto della presente lottizzazione, benché in ambito urbano, è sprovvista di idonee opere di urbanizzazione ai sensi dell' art. 84 della L.P. n. 15/2015 e che tale parziale carenza condiziona il rilascio del permesso di costruire;

- che con deliberazione consiliare n. dd è stato approvato il piano attuativo di iniziativa privata denominato PL 1 ;
- che il nuovo piano regolatore generale (P.R.G.), entrato in vigore dal 20/07/2015, ha previsto all'Art. 74 per l'Area individuata in loc. Cogatti con la sigla PL1, contraddistinta dalla p.f. 2165/1 in C.C. di Civezzano, l'obbligatorietà della redazione di un piano di lottizzazione;
- che la ditta lottizzante si è dichiarata disponibile alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e non già in precedenza realizzate, ai sensi dell'art. 84 della legge provinciale n. 15/2015 e alla cessione a titolo gratuito delle rispettive aree al Comune, assumendosene ogni onere.

VISTI:

- 1) La domanda di AUTORIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PL1 con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 397/6.3 di data 12/01/2018, nonché le successive integrazioni;
- 2) La deliberazione n. 400/2018 di data 08/11/2018 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol integrata ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.P. n.15 del 2015 con oggetto –PARERE SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. SEREGNANO P.L. N.1 p.f. 2165/1 C.C. CIVEZZANO – ing. Werner Acler per CASAGRANDE GIORGIO e altri che ha concesso l'autorizzazione per i lavori in oggetto con le seguenti prescrizioni:

“-----”

- 3) Il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 19/02/2019 Verbale n. 2 parere n. 1, come segue:

"LA CEC ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SIA AL PL N.1 CHE ALLA VARIANTE AL P.R.G. CHE APPARE MARGINALE E TESA AD ADEGUARE LE SUPERFICI AI DATI DI RILIEVO.

SI EVIDENZIA CHE I NUOVI FABBRICATI DOVRANNO COMUNQUE RISPETTARE I ML. 10,00 DAGLI EDIFICI ESTERNI AL P.di.L. E SI CONCORDA SUL FATTO CHE L'AREA GRAVATA DA SERVITU' POSSA ESSERE DESTINATA A SPAZIO DI PERTINENZA IN QUANTO LA STESSA NON E' ESSENZIALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE DELLE SCUOLE."

- 4) Il deposito in data 09/02/2018 prot. n. 1348/6.3 della Relazione geologico e geotecnica a firma del Dott. Geologo STEFANO FACCHINELLI iscritto all'Ordine dei geologi del Trentino –Alto Adige al n. 101;
- 5) Il nulla osta connessione alle reti dei servizi, con prescrizioni, rilasciato da SET Distribuzione S.p.A. e Novareti S.p.A. in data 06/08/2018 Numero pratica 20180514-0941-28-644 codice allacciamento 922581:

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA:

ALLACCIABILE prescrizioni E' necessaria la nuova costruzione o la modifica di linea BT. La costruzione della nuova linea avverrà previa autorizzazione dei proprietari dei fondi interessati. I gruppi di misura (contatori) dovranno essere ubicati in posizione centralizzata e da concordare preventivamente con i nostri tecnici.

Rimangono inoltre da definire il tracciato e le modalità di posa delle tubazioni necessarie per l'allacciamento previo nostro sopralluogo, la cui posa all'interno dell'area avverrà a Vostra cura.

SERVIZIO GAS:

ALLACCIABILE NON RICHIEDE RIDUTTORE prescrizioni -----

SERVIZIO IDRICO\ACQUEDOTTO:

ALLACCIABILE prescrizioni-----

SERVIZIO IDRICO\FOGNATURE:

ALLACCIABILE

ACQUE NERE Autorizzazione allo scarico delle sole acque reflue domestiche nella fognatura nera comunale n. 11039/IEC di data 06/09/2018

ACQUE BIANCHE Autorizzazione estensione della fognatura bianca comunale n. 11039/IEC di data 06/09/2018

- 8) Il Piano Attuativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 9) Il parere di congruità delle opere di urbanizzazione espresso dal Servizio Strutture e Territorio in data 02/04/2019 prot. n. 3347/6.3 a firma dell'Ing. Paolo Tamanini;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE:

ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. La ditta lottizzante si impegna a dare esecuzione al progetto di lottizzazione depositato in data 12/01/2018 prot. n. 397/6.3 a firma del dott. Ing. Werner Acler con studio professionale in Corso Centrale n. 37 a Levico Terme (TN) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 2451, che, ancorché non allegato materialmente alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. La lottizzazione interessa la p.f. 2165/1 in C.C. di Civezzano.
4. La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
5. La ditta lottizzante è obbligata in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta lottizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

6. La ditta lottizzante si impegna in caso di alienazione parziale o totale di aree a regolamentare con apposito atto i criteri di ripartizione tra gli aventi causa degli oneri e benefici derivanti dalla presente convenzione, dandone formale comunicazione al Comune.
7. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla ditta lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
8. La presente convenzione e gli obblighi derivanti, dovranno essere sempre richiamati negli atti di trasferimento di proprietà, escludendo solo quelli a cui nel frattempo si è dato adempimento.

ART. 2 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE

1. Con la stipula della presente convenzione la ditta lottizzante e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto esecutivo delle opere di cui al successivo articolo 3, integrante il piano attuativo ed approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere, redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 13 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e i.

L'importo delle opere, come indicato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI, è previsto in € 283.063,49.= (Euro duecentoottantatremilazerosessantatre/49) comprensivi di euro 5.000,00 Euro (Euro cinquemila/00) per oneri per la sicurezza. Qualsiasi maggiore onere derivante dalla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 sarà comunque a completo carico dei proponenti.

ART. 3 – ELABORATI DI LOTTIZZAZIONE – DESCRIZIONE DEL PROGETTO – VINCOLI PROGETTUALI

1. Il piano di lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante ed essenziale:
 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE – COMUNE DI CIVEZZANO RELAZIONE prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE – COMUNE DI CIVEZZANO NORME DI ATTUAZIONE – STATO ATTUALE prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE – COMUNE DI CIVEZZANO NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI RAFFRONTO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE – COMUNE DI CIVEZZANO NORME DI ATTUAZIONE – STATO DI VARIANTE prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;

- TAV. R1 RELAZIONE PAESAGGISTICA prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV. F1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV. NA NORME DI ATTUAZIONE prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV. C COROGRAFIA prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV. CM COMPUTO METRICO OPERE DI LOTTIZZAZIONE prot. 1615/6.3 di data 15/02/2019 e prot. 3052/6.3 di data 25/03/2019 ;
- TAV. QE QUADRO ECONOMICO OPERE DI LOTTIZZAZIONE prot. 3052/6.3 di data 25/03/2019;
- TAV.01 INQUADRAMENTO URBANISTICO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.02 PLANIMETRIA STATO DI FATTO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.03 SEZIONE STATO DI FATTO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.04 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;
- TAV.05 SEZIONE STATO DI PROGETTO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.ac1 PLANIMETRIA GENERALE e SEZIONI: ACCESSO SCUOLA prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;
- TAV.06 SEZIONE STATO DI RAFFRONTA prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.07 PIANTE PIANO INTERRATO – LOTTI 1 e 2 prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;
- TAV.08 TIPOLOGIA EDIFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.09 TIPOLOGIE SERRAMENTI, PARAPETTI E RECINZIONI prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.10 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI STATO DI PROGETTO prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;
- TAV.11 PLANIMETRIA OPERE DI LOTTIZZAZIONE prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;
- TAV.12 PIANTE PIANI TERRA E PRIMO – LOTTO “1” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.13 PROSPETTI EDIFICIO – LOTTO “1” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.14 PIANTE COPERTURA E SEZIONE – LOTTO “1” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.15 PIANTE PIANI TERRA E PRIMO – LOTTO “2” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.16 PROSPETTI EDIFICIO – LOTTO “2” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;
- TAV.17 PIANTE COPERTURA E SEZIONE – LOTTO “2” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;

-TAV.18 PROSPETTI EDIFICI – LOTTO “1 e 2” prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;

-TAV.19 CALCOLO ANALITICO SUPERFICI DI PROGETTO prot. 11135/6.3 di data 19/11/2018;

- RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA prot. 1348/6.3 di data 09/02/2018;

- TAV. SF SCHEMA TIPO DI FRAZIONAMENTO prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019;

2. All'interno del perimetro del piano di lottizzazione troveranno realizzazione n. 8 unità immobiliari realizzate distintamente n. 5 unità immobiliare sul Lotto “1” e le altre n. 3 unità immobiliare realizzate a schiera sul Lotto “2”, secondo le indicazioni precise degli elaborati meglio descritti nel punto precedente del presente articolo.

L'impianto complessivo del piano di lottizzazione va rispettato in sede di progettazione di massima ed esecutiva.

Fatto salvo l'impianto urbanistico complessivo previsto dal piano, sono ammesse:

- Leggere modifiche, in funzione di una migliore distribuzione planimetrica degli edifici, della viabilità interna, delle aree destinate a parcheggio degli accessi agli edifici, dei percorsi pedonali e veicolari interni;
- Spostamenti in tutte le direzioni del piano orizzontale, degli edifici stessi, e relativa conseguente variazione della quota d'imposta in relazione all'andamento naturale del terreno;
- Modifiche nella forma e dimensioni del perimetro comprendente l'area del sedime, nel limite del 20% dei valori riportati negli elaborati di piano;
- Modifiche alla S.N. di progetto e altezze massime previste dal piano per gli edifici, indicate nelle tavole allegate, per un massimo del 20% in più od in meno, fatto salvo il rispetto degli indici urbanistici previsti dal piano regolatore generale vigente.

ART. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La ditta lottizzante assume a proprio carico, gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo e di seguito descritte:
- a) Realizzazione della viabilità carrabile asfaltata, di ingresso ed attraversamento dell'Area soggetta a Lottizzazione;
 - b) Realizzazione aree per parcheggi scoperti ad uso pubblico asfaltate, pari a n. 15 posti auto posti a destra e a sinistra dell'asse stradale, come rappresentato sulle tavole grafiche;
 - c) Realizzazione aree verdi pubbliche sistemate ad aiuole;
 - d) Realizzazione vialetto di accesso al nuovo piazzale/parco annesso al complesso delle scuole Elementari della larghezza di ml. 2,50, dotato di muri di contenimento che per la parte ricadente all'interno dell'area parcheggio pubblico, termine posto auto n. 15 saranno rivestiti in pietra calcarea e dotati di muri di collegamento e scala di accesso corrispondenza dei lotti “1” e “2”;

- e) Realizzazione di area adibita a piazzale/parco con relativi muri di sostegno;
 - f) Realizzazione di una scala di accesso per il raggiungimento della quota del piazzale esistente della scuola Elementare;
 - g) Realizzazione di sbrecciatura nel muro di sostegno della suola Elementare atta alla creazione di un varco di collegamento sbarriato tra il nuovo piazzale/parco e l'edificio scolastico attiguo;
 - h) Rete di illuminazione pubblica completa di n. 3 corpi illuminanti nella parte destinata a parcheggio e predisposizione pozzetti su vialetto di accesso;
 - i) Dorsale sottostrada rete di smaltimento acque meteoriche/bianche;
 - j) Dorsale sottostrada rete smaltimento acque nere;
 - k) Dorsale sottostrada rete acquedotto;
 - l) Dorsale sottostrada rete gasdotto;
 - m) Dorsale sottostrada rete telefonia;
3. La realizzazione e la consegna delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo risulterà pregiudiziale ai fini della presentazione della S.C.A.G.I. ai sensi della L.P. N.15/2015.
4. Il costo delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo ammonta come da QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI a € 283.063,49.= (Euro duecentoottantatremilazerosessantatre/49) comprensivi di oneri di sicurezza.

ART. 5 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono, salva diversa previsione, dalla data di deposito o rilascio del titolo autorizzativo, S.C.I.A. o Permesso di Costruire ai sensi della normativa vigente.
2. La ditta lottizzante si obbliga per sé, per i propri eredi e aventi causa, a realizzare le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della presente convenzione entro e non oltre i termini di seguito indicati e comunque prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità degli edifici (S.G.A.G.I.) o di parte di essi: le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), e m) dell'art. 4 dovranno essere ultimate entro 5 anni dalla data di deposito o rilascio del titolo autorizzativo, S.C.I.A. o Permesso di Costruire ai sensi della normativa vigente, concordando le fasi esecutive con il Servizio Tecnico del Comune e producendo entro i medesimi termini la documentazione tecnica necessaria per il collaudo.
3. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione, in conformità alle prescrizioni del Servizio Tecnico, deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
4. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima dell'utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di

uno o più d'uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria.

5. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli eventuali ulteriori adempimenti, non altrimenti disciplinati in convenzione, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di cinque anni dalla data di deposito o rilascio del titolo autorizzativo, S.C.I.A. o Permesso di Costruire ai sensi della normativa vigente

ART. 6 - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 sono eseguite nel rispetto della normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori e delle norme contenute nell'art. 1, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e i. e 5, comma 3, della L.P. 15 marzo 2016, n. 2.
2. I contraenti si impegnano alla trasmissione di tutta la documentazione degli adempimenti previsti per legge e dei relativi contratti.
3. E' fatto obbligo alla ditta lottizzante di comunicare con anticipo di trenta giorni l'avvio della procedura dell'affidamento dei lavori.
4. Copia del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune.
5. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dalla ditta lottizzante a proprie spese. Il nominativo dei soggetti incaricati di tali attività dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale. Il direttore dei lavori dovrà produrre all'amministrazione comunale tutta la documentazione prevista dal D.P.P 11.5.2012, N. 9-84/Leg Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993 N. 26 Capo V -Contabilità dei lavori.
6. Le parti prendono atto che il Comune rimane comunque estraneo a tutti i rapporti della ditta lottizzante con i suoi appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il medesimo contraente e i predetti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del Comune.
7. La ditta lottizzante dichiara di tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità o danno che dovesse verificarsi per ed in causa dell'esecuzione dei presenti lavori.

ART. 7 - CESSIONE DI AREE AL COMUNE

1. La ditta lottizzante si obbliga per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere a titolo gratuito le aree interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 4, per una superficie catastale di circa mq 1609, individuate nella tavola allegato SF SCHEMA TIPO DI FRAZIONAMENTO prot. 2398/6.3 di data 07/03/2019 redatto dal dott.Ing. WERNER ACLER.

2. Le aree del precedente comma sono cedute in forma gratuita al Comune prima del deposito della S.C.A.G.I. e comunque entro 5 anni dalla data di deposito o rilascio del titolo autorizzativo, S.C.I.A. o Permesso di Costruire ai sensi della normativa vigente.
3. L'area contraddistinta dalle neo formate pp. ff. 2165/N1/N2/N3 di cui allo Schema Tipo di frazionamento è ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. L'area contraddistinta dalla neo formata p.f. 2165/N4 di cui allo Schema Tipo di frazionamento è ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, con unica eccezione della "SERVITU' DI PASSO A PIEDI , CON CARICHI, CON CARRI E BESTIE SCIOLTE, DA ESERCITARSI SUL TRATTO DI SUOLO IN ADERENZA ALLA P.F. 2164/1 DELLA LUNGHEZZA MEDIA DI MT. 29 E DELLA LARGHEZZA DI MT.2 COME APPARENTE DAL TIPO DI FRAZIONAMENTO ALLEGATO A CARICO DELLA P.F. 2165/1 E A FAVORE DELLA P.ED. 1014 CONTRATTO DI DATA 14/05/1955 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI SERVITU' G.N. 1188/1 DI DATA 05/07/1955."
5. Qualora si renda necessario in sede di collaudo, a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione, i proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, comprese le aree da asservire all'uso pubblico, allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
6. Tutte le spese conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo, compresi i successivi atti di trasferimento e costituzione di diritti, sono ad esclusivo carico della ditta lottizzante, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 8 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere resta a carico della ditta lottizzante fino all'approvazione del collaudo finale.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 13, comma 8, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

ART. 9 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la ditta lottizzante ha prestato adeguata garanzia finanziaria per un importo pari al 100% (cento per cento) del valore delle opere di urbanizzazione, come risulta dal QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI allegato al piano di lottizzazione, mediante

- fideiussione bancaria/assicurativa per € 283.063,49.= (Euro duecentoottantatremilazerosessantatre/49) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.
2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.
 3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione da parte del Comune previa lettera di diffida con la quale si intima alla ditta lottizzante a provvedere entro tre mesi all'esecuzione delle obbligazioni assunte con la presente convenzione.
 4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli adempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, le sanzioni amministrative sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
 5. La garanzia si estingue per il 100% del suo importo con la positiva conclusione delle operazioni di collaudo e ad avvenuta cessione delle aree al Comune.
 6. Tutte le opere di cui al computo metrico relative alle opere di urbanizzazione devono essere eseguite senza alcuna eccezione. Gli importi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1 devono essere adeguatamente documentati prima del collaudo; la documentazione deve avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti nonché mediante esibizione dei documenti attestante la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere.
 7. Il Comune incamererà la cauzione in tutto o in parte nei casi previsti nella presente convenzione e comunque ove, per atti e fatti concludenti, risulti che la ditta lottizzante, dopo essere stata posta in mora, non possa o non voglia iniziare i lavori o, se iniziati, condurli a termine ovvero adempiere alle ulteriori obbligazioni oggetto del presente atto concernente l'esecuzione delle opere. A seguito dell'eventuale incameramento della cauzione, il Comune la utilizzerà per eseguire d'ufficio i lavori secondo i termini previsti dai suoi programmi di opere pubbliche.

ART. 10 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. A seguito dell'approvazione del Piano di Lottizzazione e della sottoscrizione della presente convenzione sarà necessario acquisire il titolo edilizio attraverso il deposito di apposita SCIA o richiesta di rilascio di PERMESSO DI COSTRUIRE alle condizioni previste dalla L.P. 15/2015.

ART. 11 –RESPONSABILE DEI LAVORI

1. La responsabilità dei lavori è esclusivamente a carico della ditta lottizzante la quale si impegna, assumendosi oneri e costi, ad affidare la Direzione Lavori a un Tecnico abilitato e ad accettare le prescrizioni e le varianti che saranno necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.
2. Eventuali varianti che si rendessero necessarie saranno concordate tra il Comune e la ditta lottizzante;
3. Durante la realizzazione delle opere previste nel piano di lottizzazione tutti gli oneri di manutenzione e ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione e all'uso delle opere saranno a totale ed esclusivo carico della ditta lottizzante.

ART. 12 -CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. La ditta lottizzante è soggetta al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della L.P. n. 15/2015, così come disciplinato dal Relativo Regolamento edilizio Provinciale.
2. Vista l'assunzione a carico della ditta lottizzante della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art 12 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, quali :
 - Realizzazione della viabilità carrabile asfaltata, di ingresso ed attraversamento dell'Area soggetta a Lottizzazione;
 - Realizzazione aree per parcheggi scoperti ad uso pubblico asfaltate, pari a n. 15 posti auto posti a destra e a sinistra dell'asse stradale, come rappresentato sulle tavole grafiche;
 - Realizzazione aree verdi pubbliche sistemate ad aiuole;
 - Rete di illuminazione pubblica completa di n. 3 corpi illuminanti nella parte destinata a parcheggio e predisposizione pozzetti su vialetto di accesso;
 - Dorsale sottostrada rete di smaltimento acque meteoriche/bianche;
 - Dorsale sottostrada rete smaltimento acque nere;
 - Dorsale sottostrada rete acquedotto;
 - Dorsale sottostrada rete gasdotto;
 - Dorsale sottostrada rete telefonia;
3. Vista l'assunzione a carico della ditta lottizzante della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art 12 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, quali :

- Realizzazione vialetto di accesso al nuovo piazzale/parco annesso al complesso delle scuole Elementari della larghezza di ml. 2,50, dotato di muri di contenimento che per la parte ricadente all'interno dell' area parcheggio pubblico, termine posto auto n. 15 saranno rivestiti in pietra calcarea;
 - Realizzazione di area adibita a piazzale/parco con relativi muri di sostegno;
 - Realizzazione di una scala di accesso per il raggiungimento della quota del piazzale esistente della scuola Elementare;
 - Realizzazione di sbrecciatura nel muro di sostegno della scuola Elementare atta alla creazione di un varco di collegamento sbarriato tra il nuovo piazzale/parco e l'edificio scolastico attiguo;
4. Alla ditta lottizzante si conviene che ha seguito dell'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione come indicate all'art. 4 la riduzione del contributo di costruzione è pari ad 2/3 del contributo medesimo ovvero al minor costo risultante delle opere da realizzare.
 5. Si conviene e si stipula che tale riduzione sarà applicata in due momenti:
 - a) in via provvisoria, all'atto del rilascio o deposito di ciascun provvedimento abilitativo relativo agli edifici previsti dal piano, sulla base del costo risultante dal QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
 - b) In via definitiva sulla base della contabilità finale dei lavori oggetto di collaudo.
 6. La contabilità dei lavori dovrà essere tenuta dal direttore dei lavori secondo le modalità della contabilità delle opere pubbliche dello Stato, a spese della ditta lottizzante.
 7. Qualora sia documentato un costo inferiore, lo scomputo a consuntivo degli oneri di urbanizzazione sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato.
 8. Qualora il costo documentato sia inferiore a quello determinato con la presente convenzione, entro la data del collaudo devono essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite.

ART. 13 – COLLAUDO

1. Le opere di cui al precedente art. 4 sono sottoposte, secondo quanto stabilito dal D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993, N. 26" Titolo IX - Capo I, a collaudo ed alla verifica della loro consistenza da parte di un tecnico collaudatore nominato dall'Amministrazione comunale, a spese della ditta lottizzante. Il certificato di collaudo è redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il collaudatore dovrà espletare l'incarico secondo quanto stabilito dal D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993, N. 26" Titolo IX - Capo I e Capo II. Le spese di collaudo sono poste a totale carico della ditta lottizzante.
3. Il Comune si riserva il potere di verificare nel merito gli atti di collaudo sopra indicati ai fini della consegna delle opere; fino all'esito positivo di tale verifica

rimangono in ogni caso in vigore le garanzie prestate ai sensi dell'art. 9 della presente convenzione.

4. In base alle risultanze delle verifiche ai fini del collaudo, il Comune prescrive l'esecuzione dei lavori che siano necessari per il completo sviluppo dell'opera e la ditta lottizzante è obbligata a provvedervi entro il termine che verrà fissato. In difetto il Comune può, previa diffida ad adempiere, entro un ulteriore termine di 45 giorni, provvedervi d'ufficio rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 9.
5. La ditta lottizzante si impegna inoltre, assumendo a proprio carico tutte le relative spese, ad eliminare tutte le imperfezioni o le difformità che dovessero risultare dal collaudo stesso, entro congruo termine stabilito dal Comune.
6. Con l'accettazione da parte del Comune dell'atto di collaudo si intendono altresì pienamente accettate le opere realizzate da parte della ditta lottizzante allo stato di fatto e di diritto esistente in quel momento e pienamente conosciuto da entrambe le parti.
7. Il certificato di collaudo determina, tra l'altro, il costo definitivo dell'opera che sarà assunto dal Comune per determinare in via definitiva la riduzione dell'importo del contributo di costruzione di cui all'art. 87 della L.P. n. 15/2015, come disciplinato dall'art. 12 della presente convenzione.
8. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune.

ART. 14 - SANZIONI CONVENZIONALI

1. Le sanzioni a carico dei proponenti, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di attuazione della legge urbanistica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi, sono determinate come segue:
 - a) nel caso di mancato rispetto del termine fissato per la cessione delle aree ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione, l'amministrazione dopo aver formalmente inviato diffida a provvedere entro ulteriori 45 giorni, si riserva di applicare alla ditta lottizzante una penale di euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati, fino ad un massimo di complessivi euro 20.000,00.
 - b) nel caso di inadempienze delle norme della presente convenzione riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione l'amministrazione dopo aver formalmente inviato diffida a provvedere entro ulteriori 45 giorni, si riserva di applicare alla ditta lottizzante una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati, fino ad un massimo di complessivi euro 20.000,00.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione del comma 1 sono comunque fatte salve eventuali proroghe concesse dall'amministrazione su istanza motivata della parte lottizzante.

3. Il Comune potrà inoltre richiedere, in danno della ditta lottizzante, la risoluzione della convenzione di lottizzazione nel caso di mancato inserimento da parte della ditta lottizzante negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tale obbligo si estingue con l'adempimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Le controversie che insorgessero tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno eventualmente definite bonariamente tra il Comune e la ditta lottizzante, escludendosi preventivamente il ricorso alla procedura arbitrale.
2. In caso di esito negativo di composizione della controversia nelle modalità del comma 1 la risoluzione è attribuita alla giurisdizione competente.
3. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale che dovessero eventualmente sorgere tra gli operatori economici esecutori delle opere di urbanizzazione ed i proponenti spettano in via esclusiva alla magistratura ordinaria competente presso il Foro di Trento (TN), escludendo quindi il deferimento ad arbitri delle stesse ed escludendo, in ogni caso il Comune.

ART. 16 – SPESE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico dei proponenti, con richiesta di ogni beneficio e agevolazione fiscale di legge applicabile alla presente convenzione.

ART. 17-TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, la presente convenzione dovrà essere resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario ai sensi degli articoli 1351 e 2645 bis del codice civile, a cura e spese della ditta lottizzante.

ART. 18- ALLEGATI E NORME FINALI

1. Il piano di lottizzazione è composto dagli elaborati di cui al precedente art. 3.
2. Il progetto di piano attuativo di cui al comma 1 è parte integrante e sostanziale della presente convenzione e le parti dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto e di farne espresso riferimento a qualsiasi effetto.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali, nonché a fornire gli stessi su supporto informatico in idoneo formato.

4. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 i proprietari dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi previsti per legge o regolamento.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza consta di n. () pagine, di cui la contenente n. () righe e le sottoscrizioni.

IL SINDACO DEL COMUNE DI
CIVEZZANO

Per la ditta lottizzante

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia di Trento



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PL1 "PIANO DI LOTTIZZAZIONE – SEREGNANO ZONA SCUOLA ELEMENTARE" E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

si esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Civezzano, 10-04-2019

Il Segretario Comunale
Dott.Sa Rizzi Martina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia di Trento



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PL1 "PIANO DI LOTTIZZAZIONE – SEREGNANO ZONA SCUOLA ELEMENTARE" E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

BILANCIO

Elenco Capitoli di Spesa

<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Sub</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Importo</u>
------------------	-----------------	------------	-----------------	-------------	----------------

PARERE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Si richiede la fornitura di n. 1 copia conformi della deliberazione approvata.

Civezzano, 10-04-2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
Oss Roberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 18.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PL1 "PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SEREGNANO ZONA SCUOLA ELEMENTARE" E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesto io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **19-04-2019** al giorno **29-04-2019** ai sensi dell'art. 79 D.P.Reg. 01.2.2005, N. 3/L.

Civezzano, li **19-04-2019**

Il Vice Segretario Comunale
DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 18.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PL1 "PIANO DI LOTTIZZAZIONE – SEREGNANO ZONA SCUOLA ELEMENTARE" E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.2.2005, N. 3/L.
Civezzano, li **18-04-2019**

Il Vice Segretario Comunale
DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).